

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETA' 91 A.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CATALDO CL VIA TERRANOVA
14

Numero REA: CL - 62891

Codice fiscale: 01325110854

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 5567 di repertorio e n. 4025 di raccolta -
-----**Statuto**-----
-----**TITOLO I**-----
-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita, ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381, con sede nel Comune di **San Cataldo** (CL), una Società Cooperativa denominata "**Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' 91 a r.l.**".-----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali in materia, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----
Art. 2 (Durata)-----
La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----
-----**TITOLO II**-----
-----**SCOPO - OGGETTO**-----
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione.-----
La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/1991.-----
Essa ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.-----
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-----
Troveranno applicazione nella cooperativa:-----
1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-

ratori;-----

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----**Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati, delle seguenti attività: -----

nel settore socio - sanitario ed assistenziale di cui alla lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112:-----

1) Erogazione di Servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ivi compreso il servizio di trasporto conto proprio e/o terzi, per minori, disabili, anziani, immigrati, emigrati, donne, tossicodipendenti e persone svantaggiate in genere, resi in forma domiciliare e/o attraverso la gestione di strutture, residenziali e non, proprie o in affidamento, in tutto il territorio locale, regionale, nazionale ed europeo, in ossequio ad ogni provvedimento emanato ed emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale ed in particolare nell'ambito dell'assistenza socio - sanitaria, educativa, di prevenzione e riabilitativa.-----

2) Servizi socio-educativi, sportivi e riabilitativi anche in campo equestre e con l'ausilio di animali, rivolti a persone con disabilità, anziani, minori, giovani e in generale persone di ogni estrazione sociale, culturale, etnica, ecc. che desiderano migliorare la propria qualità di vita a contatto con la natura e in un setting operativo/rieducativo/riabilitativo naturale.-----

3) Assistenza e cura generica alle persone ricoverate negli ospedali;-----

4) Gestione, manutenzione e/o custodia, in proprio e/o con terzi, di strutture ed impianti sportivi di ogni genere, anche equestri, volte alla pratica dell'Attività Assistita con gli Animali, della pet therapy e dello sport equestre per disabili, nonché strutture ludiche, ricreative e culturali.-----

5) Fornitura di prodotti culinari, di bevande e piatti caldi e/o freddi, attraverso la preparazione e/o manipolazione di prodotti agricoli, orticoli, zootecnici e quant'altro in forma diretta e/o indiretta, ivi compresi i prodotti alimentari trattati in forma industriale.-----

6) Collaborare e cooperare con strutture, anche profit, per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

7) Promuovere in tutto il territorio locale, regionale, na-

zionale ed europeo la centralità della persona umana, attraverso l'assistenza e il lavoro di tutte le persone cui essa si riferisce.-----

8) Operare, anche attraverso azioni di rete, per la difesa dei diritti umani, in particolare per l'applicazione pedissequa della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e disposizioni successive.-----

9) Acquistare e vendere ogni bene che si rifaccia all'oggetto sociale e nell'esclusivo interesse delle persone che essa accoglie e assiste.-----

10) Avviare, gestire e amministrare qualsiasi tipo di struttura di accoglienza o centro diurno o impianto al servizio dei soggetti trattati ed assistiti.-----

11) Acquisire e gestire beni confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento di attività e per le finalità previste dallo statuto sociale.-----

12) Acquisire e gestire, in forma diretta o indiretta ogni tipo di struttura ove insediare attività coerenti con le finalità statutarie.-----

13) Promuovere e partecipare a reti formali e informali per la costruzione di welfare locale capace di rispondere alla domanda di lavoro, di non discriminazione, di pari opportunità, di legalità, di etica comportamentale e quant'altro.-----

14) Acquisto o alienazione di qualsiasi bene attraverso operazioni finanziarie di qualsivoglia natura e con qualsiasi ente, previa delibera dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla legge.-----

15) Sostenere iniziative di altri soggetti, aziende, imprese, enti privati o pubblici, sottoscrivendo quote di partecipazione e/o di sovvenzione e quant'altro per il raggiungimento degli scopi sociali, volto allo sviluppo sociale, culturale, ed economico;-----

16) Favorire l'ingresso in società di soci volontari, di soci sovventori, di liberi finanziatori che intendono contribuire allo sviluppo aziendale.-----

17) Assumere personale non socio, ove non ve ne sia tra i soci, per comprovati motivi funzionali della Società;-----

18) Stipulare convenzioni con personale specializzato nei vari campi: medico, paramedico e di qualsiasi tipo;-----

19) Svolgere attività di formazione per i propri soci e dipendenti e per i terzi nel settore dei servizi sociali, dei servizi alla persona, nel campo del turismo e del turismo accessibile, nel campo dello sport, nel campo della difesa dell'ambiente, nel campo del trattamento dei rifiuti, nel campo dall'arte e della cultura, nel campo economico, nel campo scolastico, nel campo sanitario. -----

Per svolgere detta attività e le altre previste nel presente statuto, potrà ottenere iscrizioni, convenzioni, accreditamenti presso strutture pubbliche e o private, albi professionali e quant'altro, nonché svolgere ogni e qualsiasi azione o

attività nell'interesse dei propri soci, dei propri clienti/utenti, dei propri dipendenti, dei propri volontari, della comunità.-----

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1, lettera b), potrà svolgere le seguenti attività:-----

- 1) Organizzazione ed allestimento di eventi e cerimonie, meeting, convegni, viaggi, privati e pubblici, a sfondo culturale, religioso, sportivo, lavorativo, ludico, ricreativo, solidaristico, sanitario, ambientale ed ecologico.-----
- 2) Creazione, acquisizione e gestione di aziende o fattorie sociali, agricole, della pesca, del trasporto, dei servizi sociosanitari, della ristorazione, sociali ed educativi, dell'arte, del teatro, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero.-----
- 3) Creazione e gestione di mense scolastiche ed aziendali per preparazione e commercializzazione di pasti per uso proprio e per comunità attraverso convenzioni, partecipazione a pubblici incanti, e quant'altro.-----
- 4) Svolgere servizi di portineria, od in genere, di sorveglianza per committenti sia pubblici che privati;-----
- 5) Somministrazione di alimenti e bevande e gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, mense, locali per la ristorazione collettiva, discoteche, locali da ballo, pubs, paninoteche ed esercizi pubblici in genere;-----
- 6) Attività di trasporto di persone e cose, per conto proprio e/o conto terzi;-----
- 7) Attività turistiche, di ogni genere: dal turismo culturale a quello religioso a quello lavorativo. Svolgere ogni servizio di supporto all'attività turistica, compreso l'interpretariato, la guida, la logistica, il trasporto, il reperimento delle risorse, avvalendosi di persone munite delle apposite qualifiche richieste dalla legge;-----
- 8) Commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio, generi alimentari e non, prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura, della cultura, dell'arte, in forma propria o associata, anche attraverso l'apertura di negozi e punti vendita diretta, aperti al pubblico, e/o attraverso la vendita online, tramite piattaforme e-commerce, strumenti elettronici ed informatici; -----
- 9) Svolgere ogni tipo di attività lavorativa, commerciale, industriale, artigianale, agricola, culturale, assistenziale, sociosanitaria, sanitaria, sportiva, musicale, turistica, ecc., che abbia come finalità, anche se non esclusiva, l'occupazione delle persone svantaggiate, con particolare riferimento a quelle con disabilità.-----
- 10) Svolgere attività di mediazione lavorativa, promuovendo e operando nel campo del lavoro interinale, aprendo agenzie di lavoro, uffici all'uopo organizzati e destinati a reclutare mano d'opera nel campo di propria competenza da impiegare

in proprio o presso strutture esterne, qualora ottenga i requisiti previsti dalla legge e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative.-----

11) Perseguire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 4 L. 381/91 e successive modificazioni e integrazioni) con ogni forma di facilitazione, economica, organizzativa, professionale e quant'altro, con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento alle persone con disabilità. -----

La cooperativa potrà inoltre:-----

1) Aderire a Federazioni sportive, al CONI, ad associazioni di promozione sportiva, con particolare riguardo a quelle che promuovono lo sport per persone con disabilità, le pari opportunità e la lotta alla discriminazione attraverso lo sport.-----

2) Promuovere e svolgere, attraverso propri atleti con disabilità e non, la pratica dello sport non agonistico e agonistico secondo le regole del CONI e delle federazioni ed enti da esso riconosciuti.-----

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali; può anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.-----

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società-----

La società può emettere strumenti finanziari nei limiti previsti dall'art. 2526 ultimo comma c.c. ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento del proprio oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. -----

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.-----

La società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del disposto dell'art. 2545 septies c.c.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
Possono assumere la qualifica di soci, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----
1) soci prestatori, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di comprovati requisiti di preparazione teorica e pratica ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere.-----
2) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa.-----
3) soci svantaggiati, la cui condizione di svantaggio deve rientrare tra quelle identificate dalla Legge 381/1991 nonché dalle successive leggi e circolari emanate ed emanande.-----
4) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.-----
Possono altresì essere socie le associazioni, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti in genere, nei cui statuti siano previsti la promozione e lo sviluppo dei servizi sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----
-----**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.---
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-

ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----
Nel caso di interesse alla formazione-----
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa-----
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----
-----**Art. 7 (Domanda di ammissione)**-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né

superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;---

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.---

-----**Art. 8 (Obblighi del socio)**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

-----**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 10 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**Art. 11 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi-----
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme

dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----
-----**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.-----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----
-----**Art. 13 (Liquidazione)**-----
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.---
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----
-----**Art. 14 (Morte del socio)**-----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 16 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.---

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.-----

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei Soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-

tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 19 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità

previste per i soci cooperatori.-----
-----TITOLO V-----
-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----
Art. 21 (Elementi costitutivi)-----
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.-----
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;---
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----
Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 24 (Ristorni)-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;--
- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VI-----

----- (ORGANI SOCIALI) -----

Art. 25 (Organi Sociali)-----

Sono organi sociali della cooperativa:-----

1) l'Assemblea dei soci;

- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale, se nominato.

Art.26 (Assemblea)-----

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.-----

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

In particolare spetta all'Assemblea dei soci:-----

- approvare il bilancio e deliberare sulla destinazione degli utili;-----
- deliberare l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;-----
- procedere alla nomina dell'Organo amministrativo;-----
- procedere all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;-----
- determinare la misura dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;-----
- approvare i regolamenti interni;-----
- decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- nominare i liquidatori, determinandone i poteri.-----

Art.27 (Convocazione)-----

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.-----

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli ar-

gomenti. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.-----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 29 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. - Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 30 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 32 (Amministrazione)-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomi-

na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----
Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----
L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----
Art. 33 (Compiti degli Amministratori)-----
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.-----
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)-----
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti

dall'art. 2386 del codice civile.-----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
masti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostitu-
zione dei mancanti.-----
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea
deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-
nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-
ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-
cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-
ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica
fino alla sostituzione.-----
Art. 36 (Compensi agli Amministratori)-----
Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti
agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio
sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministrazio-
ni, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcu-
no di essi.-----
Art. 37 (Rappresentanza)-----
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di
fronte ai terzi e in giudizio.-----
L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizza-
ti a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.-----
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-
ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-
lunque grado di giurisdizione.-----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----
L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-
bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-
nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme
legislative vigenti al riguardo.-----
Art. 38 (Collegio sindacale)-----
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o
se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di
tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.-----
Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci
supplenti.-----
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
dei soci.-----
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-
vo al terzo esercizio della carica.-----
Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 39 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 40 (Arbitri e procedimento)-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-

li diritti patrimoniali disponibili.-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-
Art. 41 (Esecuzione della decisione)-----
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----
-----TITOLO VIII-----
-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
Art. 42 (Scioglimento anticipato)-----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)-----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----
· a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----
· al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----
-----TITOLO IX-----
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----
Art. 44 (Regolamenti)-----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei

Comitati tecnici se verranno costituiti.-----
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----
Art. 46 (Rinvio)-----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----
Firmato:-----
Alice Nicosia -----
Salvatore Pilato notaio-----
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. -----
Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.-----
